

Comune di CAMERATA PICENA

CONTRATTO – DISCIPLINARE

PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE

* * * *

L'anno duemila, addì del mese di

nella residenza

con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1)

nato a il

nella qualità di Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, il quale agisce in nome e per conto

del Comune di Camerata Picena C.F. e P.IVA 00390090421., ai sensi e per gli effetti del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente **COMUNE**;

2)

nato a il

iscritto con il numero all'Ordine/Collegio degli

Provincia di di seguito indicato più brevemente

INCARICATO o TECNICO INCARICATO.

PREMESSO CHE

Il Comune intende procedere alla realizzazione della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico del palazzo comunale

Si è proceduto all'espletamento della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico.

Si è provveduto a norma di legge , attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune, in forza della determinazione n. del
assunta dal Responsabile del settore tecnico, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, l'incarico professionale di progettazione definitiva relativa ai lavori di adeguamento/miglioramento sismico del palazzo comunale.

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel successivo art. 5:

PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento.

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 24 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed

approvazioni.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrize nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva e direzione dei lavori, le parti danno atto che nel caso in cui l'Amministrazione decidesse per la loro esecuzione, le stesse verranno affidate al sottoscritto tecnico incaricato applicando la stessa riduzione percentuale sugli onorari tabellari, offerta per il progetto definitivo come meglio quantificata al successivo articolo 7

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Del progetto definitivo dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, 3 copie cartacee:

La progettazione dovrà essere svolta con l'uso di strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lett. h, dell'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

– rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici estimativi – capitolati speciali.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi simili che supportino in questo formato);

– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Baldini.

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

- Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede

l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto

espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da

disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza

- La progettazione definitiva dell'intervento dovrà essere redatta in ottemperanza dei

Criteri Ambientali Minimi -per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11

ottobre 2017) - al fine di ridurre gli impatti ambientali dell'intervento di demolizione, di

ristrutturazione dell'edificio, considerati in un'ottica di ciclo di vita.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito in **60**

(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione della presente convenzione di

incarico;

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata

una penale del 1 % sull'importo contrattuale pari a euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto

grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12)

della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento

al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del

2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della

stessa (All. 1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione

delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016,

parametrizzate al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del% così come

offerto dall'incaricato.

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai

sensi dell'art. 13 della medesima.

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai

sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all'I.V.A. in vigore.

Con riferimento all'allegato 2), i compensi, in via presuntiva, sono determinati in

complessive € (oltre IVA e CNPAIA).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove

tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con

interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverrà dietro presentazione di

regolare fattura all'esito positivo della verifica del progetto definitivo di cui al precedente

punto 3 e, in caso di mancata comunicazione dell'esito verifica, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso al protocollo,

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A..

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale pari ad Euro 500.000,00. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6,

ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Articolo 14 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Ancona

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed

architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggette allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 17 – Contratto in Forma elettronica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

.....
.....

Per il COMUNE

l'INCARICATO

.....

